

**COMUNE DI AYAS**

Regione Autonoma Valle d'Aosta

**COMMUNE D'AYAS**

Région Autonome de la Vallée d'Aoste

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 76****OGGETTO: IMU E TARI 2023: CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2022.**

L'anno duemilaventidue, addì ventotto, del mese di dicembre, con inizio alle ore **diciassette** e minuti **trenta**, nella sala delle adunanze consiliari denominata "Ex Villa Rivetti d'inverno", convocato dal Sindaco con avviso scritto prot. N. 17546-II-3 del 22/12/2022 notificato a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE,

Intervengono alla seduta i signori consiglieri:

<b>COGNOME e NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
BRUNOD ALEX - Sindaco	Sì
MERLET FRANCESCA - Vice Sindaco	Sì
OBERT ANNALISA - Consigliere	Sì
OBERT MAURIZIO - Consigliere	Sì
FAVRE CORINNE - Consigliere	No (Giust)
MERLET ERIK - Consigliere	No (Giust)
GENS RAPHAEL - Consigliere	Sì
FARINELLA FRANCESCA - Consigliere	Sì
FOSSON DONATO - Consigliere	Sì
FOSSON LAURENT - Consigliere	No (Giust)
GIULIANO MICHELA - Consigliere	Sì
STEVENIN PATRICK - Consigliere	Sì
FAVRE CRISTIN - Consigliere	Sì
DONDEYNAZ DIDIER - Consigliere	No (Giust)
COSSAVELLA TOMMASO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	4

Assume la presidenza il Sig. **BRUNOD ALEX - SINDACO**.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale - **Dott.ssa Roberta TAMBURINI**.

**IL PRESIDENTE**

Ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

N. 76

**OGGETTO : IMU E TARI 2023: CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2022.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

VISTO l'articolo 151 D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTO altresì l'art. 21, comma 3 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 (*«Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta»*), il quale prevede che, fermo restando quanto disposto dal comma 1 e dall'art. 23 e nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa, lo statuto può attribuire al Consiglio la competenza di ulteriori atti, tra i quali, in particolare la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e delle aliquote e tariffe dei tributi;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

EVIDENZIATO che il termine ordinario di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è fissato al 31.12.2022;

DATO ATTO che il Ministro dell'Interno, con proprio decreto in data 13.12.2022, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

CONSIDERATO che il Comune ritiene prioritario provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023 entro il 31 dicembre 2022 per garantire agli uffici un'immediata operatività nel 2023, riservandone il possibile aggiornamento ove il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022 dovesse essere ulteriormente prorogato da parte del Legislatore;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 24/02/2022, con la quale sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2022, confermando le aliquote dell'anno 2021;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2023 le seguenti aliquote, riservandone tuttavia il possibile aggiornamento a fronte delle modifiche normative che potrebbero essere approvate dal Legislatore nell'ambito della Legge di Bilancio 2023, con variazione che potrà essere adottata nel rispetto del termine fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, come prorogato da parte del Legislatore:

DESCRIZIONE	ALiquOTA
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,2%
Altri fabbricati categoria A (esclusa A/10)	0,84 %
Categoria A/10	0,5%
Categoria B	0,84%
Categoria C (escluse C/1 e C/3)	0,6%
Categorie C/1 e C/3	0,5%
Aree edificabili	0,5%
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,76% (riservato esclusivamente allo Stato)

DATO ATTO che l'Unité des Communes Valdôtaines Evançon non ha ancora approvato il PEF per l'anno 2023;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), l'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, come modificato dal D.L. 50/2022, convertito in L. 91/2022, ha previsto che «*a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*

*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»;*

CONSIDERATO in tal senso che l'art. 13, comma 15 *ter* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15 *bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, ha in ogni caso previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO pertanto che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2023, il Comune – alla luce di tali disposizioni ed in attesa che il Gestore del servizio provveda a trasmettere il PEF 2023 elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo

regolatorio (MTR-2) – non può, allo stato attuale, che confermare le tariffe della TARI 2022, sulla base del PEF 2022/2025 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 31.05.2022, riservandone il possibile aggiornamento entro il termine di cui all'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, come modificato dal D.L. 50/2022, convertito in L. 91/2022;

CONSIDERATO che il nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022/2025 è stato approvato da ARERA con delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RI, con disposizioni che non hanno introdotto specifiche variazioni in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2023;

VISTO in tal senso l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche per l'anno 2023, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU e della TARI approvati rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale n. 42 del 06.08.2020 e n. 34 del 29.07.2021 e riservato il loro aggiornamento nei termini di legge;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 4 comma 3 lettera A) del vigente Regolamento di Contabilità comunale: favorevole

PRESO ATTO del parere favorevole di legittimità prescritto dall'art. 9 della L.R. 19.08.1998 n. 46 e s.m.i.

CON voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano;

## **DELIBERA**

- 1) **Di dare atto** che il Comune intende confermare, in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023, le aliquote IMU approvate nell'anno 2022, riservandone tuttavia il possibile aggiornamento a fronte delle modifiche normative in materia di entrate locali che potrebbero essere approvate dal Legislatore nell'ambito della Legge di Bilancio 2023, con variazione che potrà essere adottata, a fini IMU, ove il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023 dovesse essere prorogato da parte del Legislatore.

- 2) **Di dare atto** che, allo stesso modo, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2023, alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, come modificato dal D.L. 50/2022, convertito in L. 91/2022, ed in attesa che il Gestore del servizio provveda a trasmettere il PEF 2023 elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), il Consiglio comunale non può che confermare per l'anno 2023 le tariffe della TARI 2022, come definite sulla base del PEF 2022/2025 approvato in data 31.05.2022, riservando il possibile aggiornamento delle stesse tariffe entro il termine del 30 aprile 2023.
- 3) **Di confermare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2023:

DESCRIZIONE	ALiquOTA
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,2%
Altri fabbricati categoria A (esclusa A/10)	0,84%
Categoria A/10	0,5%
Categoria B	0,84%
Categoria C (escluse C/1 e C/3)	0,6%
Categorie C/1 e C/3	0,5%
Aree edificabili	0,5%
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,76% (riservato esclusivamente allo Stato)

- 4) **Di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2023, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell'importo di € 200,00.
- 5) **Di confermare** l'estensione dell'aliquota IMU dello 0,5% prevista per gli immobili accatastati in categoria A/10, C/1 e C/3 alle unità immobiliari ove si svolgono attività ricettive extralberghiere, agrituristiche e ricettive all'aperto accatastate in A con licenza commerciale.
- 6) **Di utilizzare**, ai fini dell'individuazione delle tariffe della TARI, le risultanze del Piano Finanziario dell'anno precedente, nelle more dell'approvazione del PEF 2023 da parte dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon.
- 7) **Di confermare** per i motivi espressi in premessa le tariffe TARI di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 31/05/2022.

- 8) **Di dare atto** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.
- 9) **Di riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo che verrà fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione 2023.
- 10) **Di confermare** che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2023, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.
- 11) **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
(BRUNOD ALEX)  
*Firmato digitalmente*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott.ssa Roberta TAMBURINI)  
*Firmato digitalmente*

---